REGIONE PIEMONTE

BANDO DI GARA PER AFFITTO MALGHE DI PROPRIETA' PUBBLICA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

COMUNE di VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI VALLO TORINESE
BANDO DI GARA PER AFFITTO PASCOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
(procedura aperta : art. 22 della L. 11 febbraio 1971, n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982, n° 203 e art. 6 del D. Lgs.18 maggio 2001, n°228, pubblicato all'albo pretorio il 22.03.2018).

Affitto dei pascoli siti in VALLO TORINESE, Fg. 1 part. nn. 1, 13, 14 con una superficie di ha 440 di cui ha 118,10 usufruibili a pascolo, così distinti::
Part. 1: 3,42 ha pascolo, 10,21 ha pascolo magro, 8,45 pascolo arborato. Per un totale di 22,08 ha;
Part. 13: 96,02 ha pascolo;
Part. 14: non pascolabile;
non dotati di fabbricati, impianti o attrezzature e che non si consente il pascolo nelle aree considerate bosco.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 63 del 12.11.2024 il giorno 7.01.2025, presso la sede Comune di VALLO TORINESE, Via Fiano 19 alle **ore 18.00**, si procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l'affitto per sei anni (dal 12 Novembre 2024 al 11.11.2030) dei pascoli siti in località Costa e Costa Meana nel Comune di VALLO TORINESE (Città Metropolitana di Torino).

Durata e caratteristiche dell'affitto
Considerato che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti sopra, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata dell'affitto è stabilita in 6 anni con **inizio dall'12 novembre 2024 e 11 novembre 2030**, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.
La base economica di riferimento è fissata in **€ 41.580,00** (in quarantaduemila/00), ovvero 6.930**,00** per ogni anno coperto dal bando, con offerte in aumento.
La monticazione dovrà avvenire solo con bovini.

Durata della monticazione e carico
Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R e ss.mm.ii., è fissato in almeno 70 giorni all'anno, potrà iniziare orientativamente il 1° maggio di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno.
In caso di non rispetto delle norme sulla monticazione, compreso il suo mancato svolgimento (con inizio entro il 30 giugno) saranno causa di risoluzione del presente contratto, con aggiudicazione alla ditta seconda classificata ed inoltre saranno causa di mancata accettazione, in futuro, di domande provenienti dalla stessa azienda.

Norme per la partecipazione
Possono partecipare alla gara:

- A) le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/ imprenditori agricoli professionali, che allevano bovini;
- B) le cooperative agricole che allevano bovini;
- C) le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente dai soggetti di cui al punto A).

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l'Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari alla durata del periodo di affitto.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello All. A, predisposto dall'Ente proprietario, sottoscritta dal legale rappresentante e inserita in una busta sigillata a parte, sempre all'interno del plico contenente la domanda.
Unitamente all'offerta economica ritenuta congrua per il bene in affitto espressa in cifre e in lettere, il partecipante (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) dovrà inoltre dichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di aver preso visione del bando di gara d'affitto dei pascoli;
2) di aver preso conoscenza dei luoghi della proprietà in affitto, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto dei pascoli;
3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
4) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola, della società o dei componenti l'associazione temporanea di scopo, che ha presentato la domanda. Nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi deve appartenere agli allevamenti dell'affittuario;
5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
8) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, né a carico del legale rappresentante;
10) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
11) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/03/1990 n°55;
12) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
13) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 4 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive integrazioni e modificazioni;

A completamento dell'offerta andrà obbligatoriamente allegata, pena l'esclusione dalla gara:

- **per il richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):

- copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all'utilizzo dei pascoli (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero

sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia componente della famiglia del richiedente);

- **per le società agricole di persone o di capitali**:

- copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- elenco nominativi di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;
- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura privata;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all'utilizzo dei pascoli (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia componente della famiglia del richiedente);

- **per le cooperative agricole:**

- copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all'utilizzo dei pascoli (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia componente della famiglia del richiedente);

- **per le associazioni temporanee di scopo:**

- copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del capofila;
- copia della scrittura privata di costituzione dell'associazione;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà dei richiedenti interessati all'utilizzo dei pascoli (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia componente della famiglia del richiedente).

L'offerta, completa della documentazione allegata richiesta, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "**procedura aperta per la selezione dell'affittuario dei pascoli in Vallo Torinese".**

La busta sigillata contenente l'offerta andrà indirizzata a: COMUNE DI VALLO TORINESE, via Fiano 19 – 10070 VALLO TORINESE, e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno 29.12.2024, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata r.r., sia mediante consegna a mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione:

- avverrà all'offerta economica per il canone più vantaggiosa;
- sarà comunque soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, da parte dell'affittuario uscente ed avverrà in base alla graduatoria al titolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nel caso di pascoli di uso civico riguarderà in primo luogo gli imprenditori residenti nel Comune di Vallo Torinese, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda sulla base della graduatoria che terrà conto dell'ubicazione della sede aziendale. In assenza di richieste da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni e verrà stilata una graduatoria che terrà conto delle offerte economiche.

A parità di posizione in graduatoria, si privilegeranno i concorrenti la cui azienda ha sede presso il comune in cui si trovano i pascoli, ovvero detengono altre superfici in affitto nel territorio comunale; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 15 (quindici) giorni successivi all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario. Essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente concedente e l’accertato mancato esercizio del diritto di prelazione di cui art. 5 del D.Lgs.18 maggio 2001, n. 228 nei casi previsti.
L’Ente concedente inizierà immediatamente le procedure connesse.

Contratto
Entro 10 giorni dall’approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, verrà predisposto apposito contratto.
Qualora l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.
L’aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di polizza fideiussoria a garanzia dell’affitto per il valore di tre annualita. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone d’affitto
Il canone d’affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, dovrà essere pagato a cura dell’aggiudicatario in via anticipata annualmente entro il 30 aprile di ogni anno. Il primo anno entro la data di sottoscrizione del contratto d’affitto
Il canone potrà essere aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti ai servizi ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà, per un importo preventivamente concordato tra le parti.
Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali oppure faccia redigere , su richiesta dell’amministrazione, ed attui un Piano Pastorale di gestione dei pascoli, concordandoli preventivamente con la proprietà.

Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d’affitto saranno a carico dell’aggiudicatario.

Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al contratto, al capitolato d’affitto ed alle norme agrarie vigenti in materia ed al Codice Civile.
La partecipazione alla gara d’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’offerente è, tra l’altro, informato che:
1) i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D.Lgs.18 maggio 2001, n°228, nonchè dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione della malga per finalità inerenti la gestione del servizio;
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza dell’eventuale assegnazione;
3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 a) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
4) tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all’apertura delle offerte;
5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

6) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
7) il Responsabile del trattamento è (nome Ente) nella persona di Geom. Tortomano Vincenzo e nella qualità di Responsabile dell'Ufficio tecnico .

Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio e sull'home page del sito web di questo Comune, all'albo dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Provinciale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio.
Per tutte le informazioni relative alla procedura aperta e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici dell'Ente proprietario, via Fiano 19 – 10070 Vallo Torinese - tel. 011.9249202 il martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (o in altro orario, su appuntamento) - e-mail: comune@vallo-torinese.it.

Vallo Torinese,

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Vincenzo Geom. Tortomano

MARCA
DA
BOLLO
Euro 16,00

Allegato A al Bando di gara

BANDO DI GARA PER AFFITTO PASCOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 12.11.2024/11.11.2030.

OFFERTA ECONOMICA

Stazione appaltante: COMUNE DI VALLO TORINESE (TO).

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente a_____in Via_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Legale rappresentante;
□ dell'impresa/società/Ditta/Cooperativa/associazione temporanea (ragione sociale)

Codice fiscale _____ Partita IVA _____
con sede legale in _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

Visto il bando di gara in oggetto

Presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificata:

Percentuale di rialzo sul canone posto a base di gara _____ %
In lettere (_____)

Firma del titolare o del legale rappresentante
(se impresa singola o capogruppo)

MARCA
DA
BOLLO
Euro 16,00

Allegato B al Bando di gara

BANDO DI GARA PER AFFITTO PASCOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 12.11.2024/11.11.2030.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") – Esente dall'imposta di bollo (ex. art. 37 medesimo D.P.R.) da inserire nella Busta "1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "Stazione appaltante: COMUNE DI VALLO TORINESE (TO).

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente a_____in Via_____
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
Legale rappresentante;
dell'impresa/società/Ditta/Cooperativa/Associazione temporanea (ragione sociale)

Codice fiscale _____ Partita IVA _____
con sede legale in _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

Di partecipare alla procedura aperta per l'assegnazione del pascolo in oggetto PER IL PERIODO 12.11.2024/11.11.2030.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.

D I C H I A R A

- □ che l'impresa/società Ditta/Cooperativa/Associazione temporanea è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di _____ numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____ REA n. _____ con codice di attività economica conforme a quella oggetto dell'affidamento.
- □ che la forma giuridica del soggetto candidato é: _____

- di aver preso visione del bando di gara d'affitto dei pascoli;
- di aver preso conoscenza dei luoghi della proprietà in affitto, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto dei pascoli;
- di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola, della società o dei componenti l'associazione temporanea di

scopo, che ha presentato la domanda. Nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi deve appartenere agli allevamenti dell'affittuario;

- di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, né a carico del legale rappresentante;
- che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/03/1990 n°55;
- che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 4 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive integrazioni e modificazioni;
- di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- di essere in possesso di certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti interessati all'utilizzo della/delle malghe **di cui allega copia conforme all'originale o copia del Registro di stalla;**
- di impegnarsi ad iniziare l'attività di monticazione entro il 30 giugno c.a.

_____li_____

In fede
IL DICHIARANTE

SI ALLEGA:
- COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del/della richiedente/società interessati all'utilizzo dei pascoli (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia componente della famiglia del richiedente).

CAPITOLATO D'AFFITTO DEL PASCOLO DI PROPRIETA' PUBBLICA

Premessa
Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'affitto relativo al pascolo di proprietà comunale sotto descritto

Art.1 (Individuazione e descrizione della malga)
Il presente capitolato disciplina l'affitto del pascolo di proprietà del Comune di Vallo Torinese ubicata/e in località Costa e Costa Meana siti in VALLO TORINESE, Fg. 1 part. nn. 1, 13, 14 con una superficie di ha 440 di cui ha 118,10 usufruibili a pascolo, così distinti:
Part. 1: 3,42 ha pascolo, 10,21 ha pascolo magro, 8,45 pascolo arborato. Per un totale di 22,08 ha;
Part. 13: 96,02 ha pascolo;
Part. 14: non pascolabile;
non dotati di fabbricati, impianti o attrezzature e che non si consente il pascolo nelle aree considerate bosco.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)
Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire al 1 maggio d'ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.
Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno.
Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:
-1 vacca = 1 U.B.A.
-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
-1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)
E' vietato il pascolamento libero e l'intera superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata nel rispetto delle distanze di legge dalle sorgenti.
E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)
Alla stipula del contratto d'affitto ed alla sottoscrizione del presente capitolato in sede di offerta, l'affittuario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio.
Entro 1 giorno dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 5 (Verifiche e penalità)
L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario.
E' facoltà del Comune delegare a funzionario dell'unione montana di cui fa parte il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso l'affittuario/conduttore sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto Pac o del Piano di Sviluppo rurale.
Qualora il pascolo non venga caricato con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.
Nel caso in cui il pascolo non sia monticato, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e l'Ente proprietario potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione.

Art. 6 (Consegna e riconsegna del pascolo)
All'inizio e alla scadenza dell'affitto l'Ente proprietario, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del pascolo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Alla scadenza dell'affitto, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (fideiussione/contratto di garanzia assicurativo/bancario) sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.
Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).
L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 7 (Manutenzioni)
Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna al pascolo sono a carico del affittuario, così come ogni altra eventuale manutenzione riguardante i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 8 (Migliorie)
L'Ente proprietario ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'abbeveraggio animali etc, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto del pascolo che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.
Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.
Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.
L'ente proprietario potrà richiede all'affittuari la redazione, a propria cure e spese del piano di pascolo. Le parti potranno concordare una eventuale riduzione del canone d'affitto(la valutazione terrà conto e bilancerà i vantaggi reciproci delle parti derivanti dal piano per la relativa attuazione.

Art. 9 (Oneri generali a carico dell'affittuario)
Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo all'affittuario di applicare tutte le normative inerenti la sicurezza e l'incolumità pubblica e le norme antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.
L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l'affittuario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)
Nella conduzione del pascolo l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:
a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);
f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P_2O_5 e Kg 10 di K_2O) ;
g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio.

Art. 11 (Oneri per la proprietà)
All'Ente proprietario spetta il compito di:
a) realizzare miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con l'affittuario;
b) segnalare l'inizio del perimetro del pascolo .
L'Ente proprietario si impegna a destinare per questa finalità almeno il 10% dei proventi derivanti dal canone d'affitto e dall'applicazione delle penalità a carico dell'affittuario per il non rispetto delle migliorie pascolive e degli oneri.

Art. 12 (Divieti)
Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione della malga, all'affittuario è posto divieto di:
a) asportare il letame dal pascolo;
b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
c) effettuare il pascolo libero;
d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;

e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
f) circolare con veicoli non autorizzati;
g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga.

Art. 13 (Responsabilità)
L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 (Inadempienze e penalità)
L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.
Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.
Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:
- **art. 2 durata della monticazione e carico:**

□□ per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;

□□ carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- **art. 10 oneri particolari per la gestione della malga:**

□□ mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e), f) g)h): € 75,00 per ogni inadempienza;

□□ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00.

- **art. 12 contravvenzione ai divieti:**

□□ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), f) g): € 200,00;

□□ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) € 1000,00.

Luogo e data,

Per l'Ente proprietario

Per l' affittuario.